



04241.15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto
dimissioni/
licenziamento

R.G.N. 10434/2012

Cron. 4241

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Rel. Presidente - Ud. 04/12/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10434-2012 proposto da:

PC C.F. X , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell'avvocato BERNARDO COMPASSO SERRAO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2014

3768

contro

MG S.R.L. c.f. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T. MONTICELLI 12, presso lo

studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 7622/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2011 R.G.N. 6659/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega PILEGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SENTENZA

Ritenuto che con sentenza del 27 ottobre 2011 la Corte d'appello di Roma, in riforma, per quanto qui interessa, della sentenza impugnata, rigettava la domanda di annullamento del licenziamento, con la conseguente pronuncia risarcitoria, proposta da CP contro la datrice di lavoro s.r.l. MG ;

che la Corte riteneva insufficiente la prova del licenziamento, contrastante con l'affermazione di dimissioni orali resa dalla società e risultante soltanto da una testimonianza de relato proveniente da una collega della lavoratrice;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione la P mentre la s.r.l. MG resiste con controricorso.

Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697, capoverso, cod. civ. e vizi di motivazione per non avere la datrice di lavoro, che ne era onerata, fornito la prova delle dimissioni della lavoratrice;

che col secondo motivo la ricorrente deduce omissione di motivazione circa un modulo, ritualmente depositato con l'atto introduttivo del processo e da lei sottoscritto quaranta giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di richiesta alla Commissione provinciale di Roma del tentativo di conciliazione; richiesta rimasta senza riscontro della datrice di lavoro, la quale non era neppure comparsa davanti al Tribunale di Tivoli;

che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati;

che le dimissioni costituiscono un negozio giuridico unilaterale con cui il lavoratore rinuncia ad un bene, quale il posto di lavoro, protetto dagli artt. 4 e 36 Cost., con il conseguente onere del datore, che neghi il licenziamento, di darne la prova, non limitata all'allontanamento del lavoratore dall'azienda ma estesa a circostanze di fatto indicative dell'intento recessivo

Federico Rulli

(Cass. 25 febbraio 2000 n. 2162 e 2170, 13 aprile 2000 n. 4760, 8 marzo 2011 n. 5454);

che la Corte d'appello ha disatteso questo fermo orientamento giurisprudenziale, valorizzando solo una testimonianza de relato e trascurando gli argomenti di prova contraria;

che, cassata la sentenza qui impugnata, il giudizio va rinviato alla Corte d'appello di Roma, che in diversa composizione giudicherà uniformandosi al sopra esposto principio in materia di onere della prova, compiutamente motivando e provvedendo sulle spese.

P Q M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2014.

Il Presidente ed estensore

Federico Ronchi

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, ~~...~~ 3 MAR. 2015..

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta